




ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° GRADO
SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – TEL/FAX: 0824/984022



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
Anno Scolastico 2017/18




Il giorno *11 dicembre 2017* il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti, prof.ssa Maria Vittoria Barone ha incontrato, nella Sala Docenti della Scuola Primaria, la R.S.U., - nelle persone di Costanzo Domenico, Rossi Rosaria, rispettivamente eletti Rappresentanti nelle liste della Uil-Scuola, e Cisl-Scuola, risulta assente Papa Giuseppe per la Flc-Cgil - per procedere alla contrattazione d'Istituto in applicazione dell'art. 6 del CCNL del 29/11/2007. Non sono presenti i rappresentanti delle OO.SS. Provinciali:

- VISTO** *Il CCNL 29/11/2007*
- VISTE** *Le sequenze contrattuali dell'08/04/2008 (docenti) e del 25/07/2008 (personale ATA)*
- VISTO** *Il CCNL 2° biennio economico 2008-2009 del 23/01/2009*
- VISTO** *L'Accordo Nazionale tra MIUR e OO.SS. Del 31/05/2011*
- VISTA** *L'Intesa del 30 gennaio 2013*
- VISTA** *L'Intesa del 19 marzo 2013*
- VISTE** *Le note del MIUR di Comunicazione Fondo per l'Istituzione Scolastica*
- VISTO** *Il D. L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni e/o integrazioni*
- VISTO** *Il D. L.vo n.150/2009*
- VISTO** *Il D. L.vo n.141/2011*
- VISTO** *Il verbale n. 2 del 25 settembre 2017 del Collegio dei Docenti relativo all'individuazione delle Aree Funzionali al POF*
- VISTO** *Il Piano Annuale delle Attività del personale A.T.A redatto dal DSGA per l'anno scolastico 2017-2018*
- RITENUTO** *infine, che nell'Istituto Comprensivo possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente e ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA, in coerenza con quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa, valorizzando il merito*

è stato sottoscritto

Il Contratto Integrativo d'Istituto per l'anno scolastico **2017/2018**, predisposto tenendo presenti le linee guida indicate dalla vigente normativa, con la ripartizione delle risorse tra il personale docente ed A.T.A. secondo i criteri già fissati nei precedenti contratti.



Parte Pubblica:

Dirigente Scolastico, legale rappresentante

prof.ssa Maria Vittoria Barone

Maria Vittoria Barone

R.S.U. di Istituto:

Costanzo Domenico

Domenico Costanzo

Rossi Rosaria

Rosaria Rossi

Papa Giuseppe

Giuseppe Papa



Rappresentanti delle OO.SS.:

Delli Veneri Vincenzo (FLC – CGIL)

Enrico Macri (FLC – CGIL)

Del Ninno Evelino (CISL SCUOLA)

De Nigris Amleto (UIL SCUOLA)

Carmine Pirozzi (SNALS)

Colomba Donnarumma (FED. GILDA/UNAMS)

(All OO.SS. representatives' signature lines are crossed out with a diagonal line.)




CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Anno Scolastico 2017/18

PREMESSA

Il contratto ha lo scopo di definire:

1. *Linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro e attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;*
2. *criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali;*
3. *modalità di organizzazione del lavoro, dell'orario di lavoro, nonché criteri per l'assegnazione del personale docente;*
4. *criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente;*
5. *modalità di organizzazione del lavoro, dell'orario di lavoro, nonché criteri per l'assegnazione del personale A.T.A.;*
6. *criteri, modalità e opportunità formative per il personale A.T.A.;*
7. *criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art.45, comma 1, del Decreto Leg.^{vo} n°165/2001 e del C.C.N.L. del 29/11/2007 al personale docente e A.T.A.*
8. *proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;*
10. *criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali e individuazione e modalità di utilizzazione del personale nei progetti;*
11. *criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;*
13. *ritorni pomeridiani;*
14. *criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;*
15. *criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;*
16. *criteri di assegnazione al personale docente del bonus per la valorizzazione professionale dei docenti stabiliti dal Comitato di Valutazione;*



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI



ART.1

Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto per l'anno scolastico 2017/2018 si applica a tutto il personale docente e A.T.A. In servizio nell'Istituto Comprensivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto integrativo.

ART.2

Interpretazione autentica del contratto

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale o integrativo.

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO SCOLASTICO

ART.3

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di temperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Informazione preventiva
 - b. Contrattazione integrativa
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.
5. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative

unilaterali né procedono ad azioni dirette. Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale.

ART.4 Assemblee

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente Scolastico, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese.

3. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore.

4. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, al dirigente scolastico. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali.

Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno.

5. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

6. Il dirigente scolastico:

a. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;

b. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.


7. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

8. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

9. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998.

ART. 5



Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il prof. Domenico Costanzo.
2. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
3. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
4. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
5. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

ART.6

Partecipazione

1. Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello di Istituto Comprensivo con cadenza almeno annuale. Il Dirigente Scolastico fornisce informazioni preventive e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie, alla RSU d'Istituto (articolo 7, CCNL 2006-2009, del 27/11/2007):
 - a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;
 - b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
 - c) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
 - d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
 - e) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica;
 - f) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
 - g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
 - h) andamento generale della mobilità;
 - i) esiti dei monitoraggi effettuati dall'Amministrazione;
 - j) accesso all'intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le Organizzazioni Sindacali ai sensi del relativo CCNQ;
 - k) informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per il loro funzionamento.
2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che sia attivato un tavolo di concertazione. Questo sarà aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall'apertura.

ART.7

Relazioni a livello di istituzione scolastica

1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si



svolgono con le modalità previste dal presente articolo.

Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:

- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e) utilizzazione dei servizi sociali;
- f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- g) tutte le materie oggetto di contrattazione;

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs.165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL art. 6 indicate accanto ad ogni voce:
 - criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di Personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
 - compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
 - modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
 - indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).
4. Sulle misure concernenti i rapporti di lavoro si conviene l'inserimento nel presente contratto di quanto congiuntamente concordato tra le parti su:
 - modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al Piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo (art. 6, co. 2, lett. h) ;
 - criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani (art. 6, co. 2, lett. i);
 - criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto (art. 6, co. 2, lett.m);

Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre.

La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto. Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte



alla commissione di cui all'art. 4, comma 4, lettera d), che fornirà la propria assistenza.

Sono materia di informazione successiva le seguenti:

- a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'Istituto;
- b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

5. Le informazioni previste dal presente articolo sono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione.

6. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni. I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto.

7. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

8. I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata dal dirigente scolastico per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.

Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali di cui all'art.7 del CCNL del 29 novembre 2007, ai fini della riapertura della contrattazione.

Art. 8

Permessi RSU retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene definito in base all'organico scolastico per n. ore pari a (pari a n. 14 personale a tempo indeterminato ATA e n. 100 personale a tempo indeterminato docenti) per un tot. di 48 ore e 27 minuti.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.


4. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 9

Bacheca sindacale

Sarà predisposto in ogni plesso o sede distaccata dell'istituzione scolastica uno spazio a disposizione delle RSU e delle OO.SS dove affiggere, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

I componenti della RSU e delle OO.SS possono affiggere, senza preventivo visto del Dirigente



Scolastico pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 10
Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO III- NORME COMUNI

Art. 11
Ferie

Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.

All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

ART.12
Festività

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruito nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.

ART.13
Permessi retribuiti

1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.

2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli



stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibile da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.

6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3-ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

ART.14

Permessi brevi

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.


2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale ATA; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.



TITOLO IV - TUTELA DELLA SALUTE NELL'AMBIENTE DI LAVORO

ART. 15

Applicazione D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni - D.Lgs. 81/2008.

1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza dell'ambiente di lavoro, previste dal D.lgs. 626/94 come modificato dal D.lgs. 242/96, le parti convengono sulla necessità di realizzare l'intero sistema di prevenzione all'interno delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del presente capo, in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 10 luglio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.


ART. 16

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 e dall'art. 58 del CCNI 31.08.99. Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto scuola.

2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt. 18 e 19 del D.lgs. 626/94, le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato; laddove il D.lgs. 626/94 prevede l'obbligo da parte del dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5 del D.lgs. 626/94. Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; il dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all'art. 19, comma 1, lett. G) del D.lgs. n. 626 citato e del relativo Accordo quadro. La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore.



contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.lgs.626/94, e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali; per l'espletamento dei compiti di cui all'art.19 del D.lgs.626/94, il rappresentante per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art.19 del D.lgs.626/94, il predetto monte-ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti, eletto nell'assemblea dei lavoratori tra i componenti della RSU, è il prof. Domenico Costanzo.

Il Dirigente Scolastico ha designato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ***l'Ing. Pasquale Mongillo***, ed ha predisposto un organigramma con la nomina degli Addetti al Primo Soccorso, al Servizio Antincendio ed al Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché agli interventi di emergenza, in base al Documento di Valutazione dei Rischi ed alle persone regolarmente formate in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e ne ha dato regolare comunicazione alla RSU. Su richiesta della RSU e del Rappresentante dei Lavoratori saranno attivati interventi periodici di formazione del personale per la prevenzione dei rischi.

Art. 17

Il responsabile del sistema di prevenzione e protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale esterno, poiché all'interno dell'istituzione scolastica, non vi è personale con formazione specifica.

Art. 18


Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:

- addetto al primo soccorso
- addetto alla prevenzione incendi
- addetti al servizio prevenzione e protezione
- addetti al divieto di fumo

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso

3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP con il contributo del prof. Costanzo Domenico.



CAPO II - REGOLAMENTAZIONE DIRITTI E DOVERI INDIVIDUALI

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

ART. 19


Utilizzazione e valorizzazione del personale scolastico

1. Nell'utilizzazione del personale docente si tiene conto:
 - della piena funzionalità del servizio scolastico;
 - del perseguimento di efficacia, efficienza e qualità del servizio scolastico;
 - del potenziamento e/o ampliamento offerta formativa;
 - della corrispondenza ai bisogni dell'utenza;
 - della valorizzazione delle competenze professionali.
2. Il personale amministrativo viene utilizzato per:
 - garantire l'esecuzione delle azioni necessarie al funzionamento della parte amministrativa dell'Istituzione;
 - garantire l'esecuzione delle azioni necessarie per il regolare svolgimento delle attività didattiche;
 - garantire l'apertura al pubblico e al personale in servizio nell'istituzione;
 - valorizzare le competenze professionali in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 20

Criteri di assegnazione dei docenti ai plessi

1. L'assegnazione alle diverse sedi avviene all'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'avvio delle lezioni e dura per tutto l'anno.
2. I docenti sono confermati nella sede dove hanno prestato servizio nell'anno scolastico precedente, salvo quanto disposto nei commi seguenti.
3. Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti o cattedre non occupati da docenti già in servizio nella scuola nell'anno precedente, si considerano i seguenti criteri:
 - assegnazione di un'unica sede di servizio ai docenti utilizzati su due o più sedi;
 - assegnazione ad altra sede dei docenti già in servizio nell'anno scolastico precedente, sulla base delle disponibilità espresse e della graduatoria interna, a partire dalle posizioni più alte;
 - assegnazione alle sedi dei nuovi docenti entrati in servizio con decorrenza 1° Settembre;
 - assegnazione alle sedi del personale con rapporto a tempo determinato.
4. Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti in servizi in una delle sedi, per decremento d'organico o altro, si procede all'assegnazione in altra sede a domanda, come da comma precedente; nel caso non emergano disponibilità, si procede d'ufficio a partire dalle ultime posizioni in graduatoria d'Istituto.
5. Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti, per motivi oggettivamente ostativi, il Dirigente Scolastico può disporre una diversa assegnazione rispetto all'anno precedente di uno o più docenti e ne dà informazione successiva alla R.S.U.
6. I docenti, liberi dal vincolo della continuità didattico-educativa, possono richiedere di essere assegnati ad un plesso diverso, con richiesta scritta da acquisire in fase d'avvio dell'anno scolastico.



TITOLO VI - DOCENTI

Art. 21

Orario di lavoro personale docente

1. L'orario di lavoro del personale docente che consta di 25, 24 e 18 ore settimanali rispettivamente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado è articolato, di norma, in non meno di cinque giorni, ad eccezione di quanti abbiano orario di servizio maggiore dell'orario di lavoro previsto per ordinamento.
2. L'articolazione degli orari deve rispondere alle esigenze dell'attività didattica, ai ritmi di apprendimento degli alunni, a una corretta distribuzione dei carichi di lavoro, all'uso ottimale delle risorse sia professionali che organizzative e strutturali, all'equa distribuzione delle prime e delle ultime ore e dell'ora "buca" (nel numero massimo di 2).
3. In ordine alla fruizione del "giorno libero", tenuto in preliminare conto la prioritaria necessità di garantire la piena regolarità del servizio e l'integrale copertura del tempo-scuola erogato, si considerano i seguenti criteri di regolamentazione :
 - equa distribuzione del numero dei giorni liberi fruibili dal personale docente sull'intero arco settimanale
 - acquisizione di opzioni - I e II preferenza - per il giorno libero
 - rotazione nei casi in cui le richieste eccedano le possibilità di accoglimento
4. I docenti che, in base alle riunioni dei consigli di classe previsti, abbiano un impegno superiore alle 40 ore, sono esonerati da alcune di esse. I docenti assegnati su cattedra orario esterna partecipano alle attività funzionali all'insegnamento in proporzione alle ore di insegnamento
5. L'orario di lavoro è funzionale alle necessità determinate dal POF per l'erogazione del servizio, pertanto tutti i casi di flessibilità oraria previsti dal CCNL vigente devono essere ad esse ricondotti

ART. 22

Sostituzione docenti assenti

1. Le sostituzioni dei docenti assenti, nel rispetto della normativa vigente, vengono effettuate sulla base dei seguenti criteri e priorità :

Scuola dell'infanzia


- 1) Recupero permessi brevi.
- 2) Utilizzo delle docenti sostegno operanti sulla sezione.
- 3) Utilizzo dei docenti di plesso con ore di contemporaneità.
- 4) Docenti che abbiano dato la loro disponibilità a effettuare ore eccedenti.

Scuola Primaria

- 1) Recupero permessi brevi.
- 2) Utilizzo del docente di sostegno operante sulla classe.
- 3) Utilizzo dei docenti di plesso con ore di contemporaneità.
- 4) Docenti che abbiano dato la loro disponibilità a effettuare ore eccedenti.

Scuola Secondaria di I grado

- 1) Recupero permessi brevi
- 2) Utilizzo dei docenti a disposizione, se assegnati
- 3) Utilizzo del docente di sostegno operante sulla classe
- 4) Utilizzo docenti disponibili a effettuare ore eccedenti con la seguente priorità:
 - a. docente della stessa materia ma di altra classe;
 - b. docente della stessa classe in cui si è verificata l'assenza;
 - c. docente di altra classe.



Art. 23
Ore eccedenti

La dichiarata disponibilità dei docenti di scuola dell'infanzia e primaria ad effettuare ore eccedenti, ai sensi della normativa vigente.

La dichiarata disponibilità dei docenti di scuola secondaria di I grado,

I medesimi docenti saranno utilizzati sulla base dei seguenti criteri :

- docente della stessa materia ma di altra classe;
- docente della stessa classe in cui si è verificata l'assenza;
- docente di altra classe, assicurando opportuna rotazione dei docenti resisi dichiaratamente disponibili.

Art. 24
Vigilanza

La vigilanza all'intervallo è assicurata dai docenti che hanno lezione nell'ora precedente all'intervallo stesso. I collaboratori scolastici in servizio nei plessi assicurano supporto ed integrazione ai compiti di vigilanza durante l'intervallo ed i cambi di ora.

Art. 25
Permessi per la formazione

La partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento costituisce un diritto per il personale e quindi va favorita. I docenti hanno diritto alla fruizione di **cinque giorni nel corso dell'anno scolastico** per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulla supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici, anche mediante eventuali aggiustamenti dell'orario di lavoro. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, i docenti di strumento musicale e di materie artistiche. Per la partecipazione ad iniziative di formazione fuori sede, e regolarmente autorizzate, viene riconosciuto un compenso per spese di viaggio, compatibilmente con le risorse del fondo.

Il docente che intende usufruire dei permessi per la formazione presenta la richiesta al Dirigente Scolastico almeno 3 giorni prima del periodo chiesto.

Il Dirigente Scolastico entro le 24 ore successive comunica se concede o i motivi del diniego, riconducibili alla tutela del principio di regolarità di erogazione del servizio scolastico.

Qualora le richieste siano tali da non garantire il normale svolgimento delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico nella scelta garantirà la turnazione.

Art. 26
Attività di insegnamento

1. L'Istituto Comprensivo adotta ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Nel rispetto della libertà d'insegnamento, il Collegio dei Docenti regola lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.

A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell'articolo 4 dello stesso Regolamento-, tenendo conto della disciplina contrattuale.

3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.



4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7-

5. Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio.

6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.

7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.

8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d'istituto.


9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.

10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

art. 27

Attività funzionali all'insegnamento

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.




2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
 - a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
 - b) alla correzione degli elaborati;
 - c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
 - a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne, fino a 40 ore annue;
 - b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
 - c) Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.


Art. 28

Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto. Tali funzioni strumentali sono identificate di anno in anno con delibera del Collegio dei Docenti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento.
2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d'istituto.



CONFERIMENTO DI INCARICHI PER FUNZIONI STRUMENTALI
A.S. 2017/18



(Importo disponibile in Euro: €.6.769,04 lordo stato - € 5.101,00 lordo dipen)

AREA	DOCENTE INCARICATO	COMPENSO IN EURO comprensivo degli oneri riflessi e IRAP
Area 1 Gestione del P.T.O.F.	Docente Scuola Primaria	1.353,81
Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti	Docente Scuola Sec. I grado	1.353,81
Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti dell'infanzia	Docente Scuola Infanzia	1.353,81
Area 3 Interventi e servizi per gli studenti	Docente Scuola Sec. I grado	1.353,81
Area 4 Realizzazione di Progetti d'intesa con Enti ed Istituzioni esterne	Docente Scuola Sec. I grado	1.353,80
		€. 6.769,04

Art. 29

Attività di collaborazione con il dirigente scolastico

Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibile, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art. 88, comma 2, lettera e).

Art.30

Bonus per la valorizzazione professionale dei docenti

La legge 107 - al comma 126 - istituisce un apposito fondo per la valorizzazione del merito del personale docente. Ai sensi del comma 127 è il dirigente scolastico ad assegnare al personale docente una quota del fondo sulla base di motivata valutazione che tiene conto dei criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione. I criteri definiti dal Comitato di Valutazione sono espressi sulla base del


mandato che il Collegio dei Docenti ha assegnato ai propri rappresentanti.

Le parti sottoscrittenti

- visti i commi 126, 127, 128 e 129 dell’art. 1 della L. 107/2015;
- atteso che il bonus di cui al comma 128 ha natura di retribuzione accessoria;
- visto l’art. 6, comma 2 lett. “L” del CCNL;
- visto l’art.40, comma 3-bis del D.L.vo 165/2001;

convengono su quanto segue:

- 1) Il bonus di cui al comma 128 costituisce materia di contrattazione integrativa d’istituto limitatamente ai criteri per la determinazione delle misure delle retribuzioni accessorie individuali;
- 2) il comitato per la valutazione dei docenti ex art. 11 del D.L.vo 297/1994, come modificato dal comma 19 dell’art. 1 della L. 107/2015, determina i criteri per la valorizzazione dei docenti in conformità con il comma 3 del predetto art. 11;
- 3) il dirigente scolastico, espletate le procedure valutative di cui al precedente punto 2, convoca un’apposita sessione negoziale finalizzata a definire i criteri per la determinazione delle misure delle retribuzioni accessorie individuali a carico del fondo ex comma 126;
- 4) la predetta sessione costituisce continuità negoziale della presente ipotesi di contratto;
- 5) i criteri per la determinazione delle misure delle retribuzioni accessorie individuali a carico del fondo ex comma 126 dovranno tenere debitamente conto dei criteri di merito individuati dal comitato;
- 6) il dirigente scolastico dà luogo alle procedure di controllo e alla attuazione degli istituti contrattuali anche nel caso in cui la sessione negoziale di cui al precedente punto 3 abbia luogo in tempi successivi rispetto alla sottoscrizione della presente ipotesi di contratto.



TITOLO VII - PERSONALE A.T.A.

Art. 31

Organizzazione del lavoro personale ATA

1. La definizione delle modalità di organizzazione del lavoro è di competenza del Direttore dei SGA, sulla base delle direttive di massima del Dirigente Scolastico, tenuto conto, per quanto possibile, di quanto emerge negli incontri con il Personale ATA.
2. Nell'assegnazione delle mansioni e degli orari di servizio al personale ATA si tiene conto dei seguenti criteri:
 - a. tipologia , necessità e organizzazione della scuola;
 - b. distribuzione equa del carico di lavoro;
 - c. funzionalità rispetto alle esigenze di servizio della scuola;
 - d. attitudini ed esigenze personali se compatibili con le esigenze di servizio.
3. La procedura per la definizione del piano di lavoro , di competenza del DSGA, prevede:
 - a. l'individuazione, da parte del DSGA, delle attività lavorative del personale e degli orari; la formulazione di una proposta complessiva in merito;
 - b. l'adozione del piano da parte del Dirigente Scolastico che, dopo averne verificata la congruità, lo adotta;
 - c. comunicazione scritta al personale.
4. Il piano, formulato nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della scuola contemplati nel POF, contiene:
 - i compiti del DSGA e degli Assistenti Amministrativi con il relativo orario di servizio;
 - l'organico, il piano orario e il piano di lavoro dei collaboratori scolastici;
 - avvertenze e istruzioni specifiche.
5. All'adozione del piano, conseguono appositi ordini di servizi, formali ed individuali, redatti e sottoscritti dal DSGA.
6. L'organizzazione e l'orario di lavoro è stabilita per tutto l'anno scolastico, in funzione delle esigenze prevedibili nei diversi periodi, salvo eventi non programmabili.
7. Le disposizioni giornaliere di lavoro del personale ATA sono effettuate direttamente dal Direttore dei SGA o da un suo delegato.
8. Eventuali servizi fuori sede sono congiuntamente autorizzati dal Dirigente Scolastico e dal DSGA.

Art. 32


Criteri definizione dei settori di lavoro personale ATA

1. I settori sono definiti in modo tale da assicurare un'equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità di personale della stessa qualifica.
2. L'assegnazione ai settori vale di norma per l'intero anno scolastico.
3. Nell'assegnare i settori, si tiene conto delle diverse esperienze maturate.

Art. 33

Orario di lavoro personale ATA

1. Nella definizione dell'orario si tiene conto in forma prioritaria delle esigenze di servizio, nello spirito del raggiungimento del maggior grado di efficacia ed efficienza, con valorizzazione delle capacità personali.
2. L'orario di lavoro si articola, di norma, in 36 h. settimanali antimeridiane/pomeridiane.
3. Per eccezionali esigenze di servizio è consentito l'utilizzo del personale su più plessi.
4. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative, il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti.



5. Tale pausa è, comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.

6. Le ore prestate, eccedenti l'orario d'obbligo, sono retribuite. Sono recuperabili, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato (T.D.) e il termine dell'anno scolastico per il personale a tempo indeterminato (T.I.)

Gli *Assistenti Amministrativi* svolgono il seguente orario:

- tutti i giorni della settimana dalle ore 08:00 alle ore 14:00 ed assicurano l'apertura degli uffici sia per l'utenza interna che esterna dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 – 13,30 il sabato dalle ore 11,30 – 12,30.- Orario di apertura pomeridiana il lunedì dalle ore 15,30 -17,30.

- nei periodi di lavoro più intensi (operazioni preliminari all'uso del Registro Elettronico da parte dei docenti, Rilevazioni varie che prevedono scadenze ravvicinate, raccolta e controllo della documentazione per i pensionamenti, iscrizioni, predisposizione degli organici, inserimento domande per le graduatorie del personale docente e ATA, inserimenti al SIDI per la gestione del personale e degli alunni, ecc...) sarà riconosciuta l'intensificazione del lavoro di 1 ora al giorno, anche se il lavoro sarà svolto nel normale orario di servizio;
- inoltre, quando ce ne sarà la necessità in occasione di attività di particolari che richiedano l'apertura degli Uffici fino a sera o in occasione di elezioni scolastiche e colloqui con le famiglie, si potrà ricorrere alla flessibilità oraria per chi ne avrà data la disponibilità;
- tuttavia, in periodi lavorativi particolari ed in occasione di lavori che prevedono scadenze ravvicinate, considerata la mole di lavoro scaricata sulle segreterie scolastiche, si potrà far ricorso alla programmazione settimanale dell'orario di lavoro ordinario, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto. Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro pluri-settimanale saranno osservati i seguenti criteri:

- a. il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino ad un massimo di 6 ore, per un totale di 42 ore;
- b. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell'anno scolastico.

Per la retribuzione delle ore eccedenti lavorate nei periodi di maggior carico di lavoro sarà messa da parte una congrua quota del FIS. Tuttavia, i lavoratori potranno scegliere tra il pagamento di almeno una parte di quanto spettante ed il recupero in periodi di minor carico lavorativo.

Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione del lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative, anche durante il periodo estivo. Il personale che sostituisce quello assente per diversi motivi, ha diritto al riconoscimento dell'intensificazione del proprio impegno, pari ad un'ora per ogni giorno di sostituzione, fino ad un massimo di 20 ore.

Al *DSGA*, ai sensi dell'art.89 del CCNL del 29/11/2007, possono essere corrisposti, fatto salvo quanto previsto dall'art.88, comma 2, lettera j), esclusivamente i seguenti compensi a carico del Fondo di Istituto:

per attività e prestazioni aggiuntive connesse ai progetti finanziati con risorse dell'Unione Europea (PON 2014-2020), da enti pubblici e da soggetti privati (art.89 del CCNL 2006-2009).

Le ore prestate al di fuori dell'orario di servizio per lo svolgimento delle proprie mansioni possono essere oggetto di riposo compensativo.

I *Collaboratori Scolastici* svolgono il seguente orario tutti i giorni della settimana con anticipo e posticipo dell'entrata e dell'uscita del personale secondo le necessità connesse alle attività, alle finalità e agli obiettivi di ciascun plesso:



sede-plesso	Ordine di scuola	Turno antimeridiano	Turno pomeridiano
San Marco dei Cavoti	Primaria	07:45-13:45	12:00-18:00
San Marco dei Cavoti	Sec. I grado	07:45-13:45	12:00-18:00
San Marco "Francisi"	Infanzia	10:00-17:12 su 5 giorni	
Reino	Scuola Primaria Scuola dell'Infanzia	07:45-13:45	12:00-18:00
Molinara	tutti gli ordini di scuola	08:00-14:00	12:00-18:00
Foiano di Valfortore	tutti gli ordini di scuola	08:00-14:00	12:00-18:00

I permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico sentito il parere del DSGA. L'eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto e può avvenire solo per gravi e non rinviabili esigenze di servizio. Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro i due mesi successivi, avverrà in giorni di maggiore necessità di servizio. La presenza di tutto il personale ATA è rilevata con apposito registro e l'accertamento della presenza viene effettuato da parte del DSGA o, in caso di sua assenza, dall'Assistente Amministrativo che lo sostituisce.

Art. 34
Ritardi – Personale ATA

Il ritardo deve essere sempre giustificato e recuperato sulla base delle esigenze di erogazione del servizio scolastico, previo accordo con il DSGA.

Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a cui si è verificato il ritardo

Art. 35
Flessibilità oraria personale ATA


1. La flessibilità dell'orario di lavoro sarà applicata sulla base dei seguenti criteri:
 - a. orario di servizio adattato alle attività previste nel POF, dal PTOF e alle attività istituzionali;
 - b. ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
 - c. programmazione su base pluri-settimanale dell'orario.

Art. 36
Sostituzione colleghi assenti - personale ATA

In caso di assenza giornaliera di un collega, si provvederà alla sostituzione con altro personale in servizio, previo riconoscimento di compenso aggiuntivo (per il collaboratore scolastico che sostituisce il collega assente viene riconosciuta 1 ora per intensificazione del lavoro nell'ambito del proprio orario di servizio).

Art. 37
Permessi brevi – Personale ATA

1. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del DSGA, purché sia garantito il regolare servizio.
2. I permessi concedibili non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico.
3. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all'inizio del turno di servizio e verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale presente.



4. Su indicazione dell'Amministrazione, i permessi andranno recuperati entro due mesi dalla fruizione.
5. E' possibile concedere al personale ATA interessato permessi orari per legge 104/92, fino ad un massimo di 3 ore al giorno e nel limite di 18 ore mensili.

Art. 38

Fruizione ferie - Personale ATA

1. La richiesta per usufruire delle ferie va presentata all'Amministrazione scolastica entro il termine di 4 giorni (effettivi) rispetto alla possibile fruizione. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero determinato di personale in servizio (vedi permessi brevi).
2. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute dal personale ATA con contratto a tempo indeterminato possibilmente entro il 31 agosto di ogni anno scolastico; il personale ATA a tempo determinato usufruisce dei giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati entro i limiti temporali del rispettivo contratto individuale.
3. Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo 1/7-31/8. In presenza di più richieste dello stesso mese di ferie si farà riferimento al criterio della rotazione. La richiesta va effettuata entro il 30 aprile di ogni anno, con risposta da parte dell'Amministrazione entro 20 gg. dal termine di presentazione delle domande. Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 01/07 al 31/08 sarà di n. 2 collaboratori scolastici e di n. 1 assistente amministrativo. Durante la settimana di Ferragosto, e nelle vacanze di Natale e Pasqua, per i collaboratori scolastici il servizio minimo sarà di 1 unità. L'eventuale motivato diniego viene comunicato entro i termini sopra stabiliti. La mancata risposta negativa entro i termini sopra indicati equivale ad accoglimento dell'istanza.

Art.39

Chiusura prefestivi

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive. Analogamente, è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate del sabato dei mesi di luglio e agosto.
2. Le ore di servizio non prestate saranno recuperate su indicazioni dell'Amministrazione.

Art.40

Crediti di lavoro

1. Le ore prestate oltre il normale orario di servizio (attività aggiuntive estensive) sono prioritariamente retribuite con il F.I.S. o, su espressa richiesta dell'interessato, cumulate ed usufruite come giornate di riposo compensativo da godersi, di norma, durante la sospensione dell'attività didattica e/o nei periodi estivi.

Art. 41

Ore eccedenti

La necessità di eventuali ore eccedenti per lo svolgimento delle mansioni ordinarie (con esclusione delle attività aggiuntive) e la disponibilità del personale a svolgerle, deve essere prevista nel piano delle attività. Le eventuali ore eccedenti saranno effettuate prioritariamente dal personale reso disponibile all'inizio dell'anno scolastico; l'interessato dichiara anche la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico del Fondo d'Istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, o per il recupero con riposi compensativi. Il recupero delle ore eccedenti con riposi



compensativi avverrà, su richiesta degli interessati, in giorni o periodi di minor carico di lavoro e deve essere concordato col DSGA.

Il personale che sostituisce quello assente per diversi motivi, ha diritto al riconoscimento dell'intensificazione del proprio impegno. Per i Collaboratori Scolastici, nell'arco dell'anno scolastico, si riconoscono *fino a un massimo di 15 ore* (un'ora al giorno) di intensificazione del lavoro, per le sostituzioni fino a 15 giorni. La sostituzione avverrà, prioritariamente, con i colleghi in servizio sullo stesso piano, nello stesso plesso e nello stesso turno lavorativo; in mancanza, si provvederà alla sostituzione con personale anche di altri plessi, che avrà dato la disponibilità, con annotazione sul registro delle presenze, da parte del DSGA, dei giorni in cui è avvenuta la sostituzione. In situazioni di particolare emergenza o per assenze superiori ai 15 giorni, si provvederà alla sostituzione mediante contratto di lavoro a tempo determinato con personale supplente individuato mediante la graduatoria di Istituto.

Agli Assistenti Amministrativi, in considerazione del fatto che i recenti tagli per la riduzione della spesa pubblica hanno ridotto sensibilmente l'organico, e in considerazione della complessità del lavoro svolto e della mole dello stesso, si riconoscono maggiori compensi in caso di sostituzione di un collega assente, nei limiti delle risorse disponibili (2 ore ca. al giorno).

TITOLO VIII

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 42


Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del bilancio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 43

Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - b. disponibilità espressa dal personale
3. Il Dirigente dispone, in caso di assenza del personale, l'intensificazione per il lavoro aggiuntivo pari ad 1 ora per ogni giorno di assenza per i Collaboratori Scolastici e di 2 ore per gli Assistenti Amministrativi .
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.



CAPO III - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
TITOLO IX - NORME GENERALI



Art. 44

Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro.
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad €. 47.369,68 (lordo dipendente).

Art. 45

Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi lordo dipendente stato sono pari a:

a. Funzioni strumentali al POF	€. 5.101,00
b. Incarichi specifici del personale ATA	€. 1.950,50
c. ore eccedenti	€. 2.469,34
d. Indennità di Direzione	€. 4.110,00

TITOLO X – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 46

Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 47

Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 70% del FIS €.39.762,67 e per le attività del personale ATA il 30% del FIS €. 17.041,14.

Art. 48

Formazione – Personale ATA

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale e quindi va favorita. Il personale ATA può partecipare, previa autorizzazione del Capo di Istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento, ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dall'istituzione scolastica.

Alla sostituzione del personale impegnato nella formazione si procede con il personale in servizio, anche attraverso la rimodulazione dell'orario di lavoro. Tale sostituzione è da intendersi quale intensificazione del lavoro e pertanto va ricompensata mediante il fondo d'istituto.

Art.49

Assegnazione ai plessi

I collaboratori scolastici vengono utilizzati, tenendo conto delle unità di personale e delle relazioni interpersonali, a seconda delle esigenze dei plessi e delle sezioni della scuola, indipendentemente dagli ordini di scuola, tenendo conto della necessità della presenza femminile o maschile, della presenza o meno di alunni disabili, adottando flessibilità organizzativa in caso di assenza dei colleghi e indipendentemente dal piano dell'edificio in cui sono assegnati permanentemente nel corso dell'anno scolastico. e, in caso di più preferenze sulla stessa sede, attuando una rotazione negli anni dei collaboratori assegnati alle sedi.

Nei plessi frequentati da alunni disabili devono essere assegnati collaboratori scolastici con formazione specifica; gli stessi saranno, di conseguenza, destinatari di relativo incarico specifico se non già beneficiari dell'art.7 del CCNL secondo biennio economico 2004/2005.

Per le assegnazioni alle sedi, si terrà conto delle esigenze di servizio dei plessi e della formazione specifica dei collaboratori. In caso di concorrenza sulla stessa sede si procederà alla compilazione di una graduatoria interna e si procederà secondo quanto disposto dalla Ordinanza Ministeriale n.241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 244/2016 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s.2016/2017, sulle utilizzazioni ed assegnazioni in vigore nell'anno scolastico e secondo le esigenze del plesso, possesso dei requisiti per l'assistenza all'handicap o altro.

In assenza di richieste, le assegnazioni verranno effettuate d'ufficio tenendo conto delle esigenze dei plessi, del piano dell'edificio e dell'ordine di scuola.

Le preferenze per le sedi per l'anno scolastico successivo vanno espresse entro il 30 giugno.

Art. 50


Incarichi specifici

La maggioranza dei Collaboratori Scolastici ha ricevuto la formazione finalizzata all'attribuzione delle posizioni economiche previste dall'art. 2, comma 1, punto 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008 (ex-art.7), per cui saranno attribuiti incarichi specifici al personale che non ha ancora fruito della formazione, se lo stesso svolge compiti di rilievo come assistenza alla persona ed assistenza agli alunni con handicap, per quanto riguarda i Collaboratori Scolastici, e compiti che richiedono maggiore qualificazione per quanto riguarda gli Assistenti Amministrativi.

Al personale beneficiario della prima o seconda posizione economica di cui all'art. 50 del C.C.N.L. del 29/11/2007, come modificato dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 25/7/2008, non potranno essere attribuiti incarichi specifici.

L'assegnazione dell'incarico specifico per attività aggiuntive al personale non ancora beneficiario della formazione specifica ai sensi dell'art.2 della sequenza contrattuale del 25/7/2008, dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta all'interessato, indicando le modalità ed i tempi di svolgimento, nonché l'importo spettante.

Tenuto conto delle esigenze dell'Istituto nell'anno scolastico in corso 2017/2018 e degli importi assegnati all'Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti, quantificati in €. **1.950,50** (Lordo Dipendente), *saranno assegnati i seguenti incarichi specifici*, con indicazione dell'importo lordo, ricalcolato secondo le modalità indicate nella comunicazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca prot. 8766 del 17/11/2009 ed ai sensi dell'art.85 del CCNL 2006-2009:



**CONFERIMENTO DI INCARICHI PER
FUNZIONI AGGIUNTIVE -A.S. 2016/17**

(Importo assegnato Euro €.2.588,30 lordo stato - € **1.950,50** lordo dipendente)

n. 1 Assistente Amministrativo :

Gestione reti informatiche e software

€. 250,50

n. 10 Collaboratori Scolastici :

Riceveranno l'incarico per la funzione aggiuntiva tutti i Collaboratori Scolastici che non usufruiscono delle posizioni economiche per Assistenza alunni con handicap - Assistenza a bambini della scuola dell'infanzia per un importo di €. 170,00.

CAPO IV - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

(ART.45, COMMA 1 DEL D.LEG.VO N° 165/2001 E DEL CCNL DEL 29/11/2007 AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A)

Art.51

Calcolo delle risorse¹

Le risorse per l'E.F. 2017/2018 sono state calcolate in base ai parametri fissati dall'art.4 CCNL 23/01/2009, relativo al biennio economico 2008-2009, che ha modificato i parametri di calcolo del F.I.S., e secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 14 del D.L. N.78/2010 e dall'art. 4 comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta dall'ARAN il 12 dicembre 2012.

**MOF 2017/2018 (FIS, FS, IS, ORE ECCEDENTI)
LORDO DIPENDENTE**


PERIODO	FONDO D'ISTITUTO	FUNZIONI STRUMENTALI	INCARICHI SPECIFICI	ORE ECCEDENTI
Settembre-Dicembre 2017	17.362,54	1.700,33	650,17	823,11
Gennaio-Agosto 2018	34.725,09	3.400,67	1.300,33	1.646,23
TOTALE F.I.S.	52.087,63	5.101,00	1.950,50	2.469,34

Indennità di direzione
DSGA, da detrarre
compreso quota ass.
amm.vo sostituito del
DSGA

5.210,00

TOTALE F.I.S. per la
Contrattazione Integrativa

46.877,63



¹ (Vedi MOF alla fine del fascicolo)

Art. 52

Criteria per l'utilizzo delle risorse destinate al personale docente e ATA

I criteri di seguito esposti per l'utilizzo delle risorse disponibili sono stabiliti avuto riguardo:

1. del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.)
2. della macro-progettazione approvata dal Collegio dei Docenti, articolata nelle seguenti attività:

- offerta formativa curricolare
- ampliamento dell'offerta formativa
- progetti opzionali in orari aggiuntivi
- progetti scuola-territorio
- l'attività di supporto alla Dirigente Scolastico

3. del Piano di lavoro del Personale A.T.A.

Il Fondo di Istituto verrà ripartito nel modo seguente:

- ▲ Il 70% di €. 56.803,82, corrispondente ad €. 39.762,67, sarà destinato a retribuire le attività del personale docente
- ▲ il 30% di €. 56.803,82, corrispondente ad €. 17.041,15, sarà destinato a retribuire le attività del personale ATA.

Le attività aggiuntive riferite ai suddetti progetti saranno retribuite soltanto in presenza dei seguenti requisiti:

- dichiarazione di responsabilità che le ore sono state effettuate al di fuori dell'orario di servizio e, possibilmente, a scuola;
- indicazione del calendario dettagliato delle attività;
- apposizione della firma di presenza sul registro di classe con indicazione dell'orario e del Progetto;

A consuntivo, i compensi saranno erogati, per le ore di effettivo impegno, se inferiori alle ore previste, alle persone che avranno documentato, come sopra descritto, le ore prestate per l'attuazione dei Progetti autorizzati. I criteri su esposti troveranno applicazione anche per quanto riguarda le attività che i docenti svolgeranno nel corso dell'anno ma che non è stato possibile prevedere perché, come sempre succede, nel corso dell'anno sopravvengono attività, non previste, che impegnano i docenti e che saranno retribuite tenendo conto dei criteri generali sopra indicati nel rispetto della normativa.

È, inoltre, finanziabile, con accesso al Fondo, il progetto INVALSI, che prevede l'impegno di due docenti, titolari di apposita Funzione Strumentale, in qualità di coordinatori (uno per la Scuola Primaria e uno per la Scuola Secondaria di I grado). Inoltre, accederanno al Fondo di Istituto i docenti impegnati nella somministrazione (al di fuori dell'orario di servizio) e nella correzione delle prove. Il compenso sarà corrisposto per le ore di effettivo impegno fino ad un massimo di dieci ore.

Per quanto riguarda le altre attività:

- a) *la disponibilità ad accompagnare gli alunni nei viaggi di istruzione di più giorni sarà retribuita per 4 ore per ogni giorno di durata del viaggio;*

Saranno retribuite con fondi appositi:

- *ore eccedenti prestate dai docenti della Scuola Secondaria di I grado per sostituzione dei colleghi assenti o per adeguamenti dell'orario;*
- *attività per pratica sportiva nella Scuola Secondaria di I grado.*

L'eventuale avanzo, a consuntivo, sarà ricontrattato ed utilizzato, a conclusione delle attività didattiche, per retribuire eventuali attività che abbiano richiesto un maggiore impegno e/o che abbiano rivestito **carattere di urgenza ed improrogabilità**.

Art.53

Termini e modalità di pagamento



Le attività retribuite a carico del Fondo d'Istituto saranno liquidate, a conclusione dei lavori, secondo i criteri di cui all'art. 20, punto 20.1, del presente contratto entro la fine di giugno (termine delle attività didattiche) o, ove non fosse possibile rispettare detta data, non appena i fondi saranno pienamente disponibili.

Art. 54

Variazioni delle situazioni

Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'Istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo, **ne sarà data immediata comunicazione** e il Dirigente Scolastico, previa comunicazione alle parti sindacali, riapre la contrattazione sull'importo ricevuto.

Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, **per comprovati motivi**, effettuare attività oltre quelle previste, si utilizzerà l'eventuale accantonamento o, se non esiste accantonamento, si procederà alla revisione del piano delle attività, reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti.

Art. 55

Informazione/verifica

Il dirigente scolastico, non appena assegnati gli incarichi, ne fornisce informazione successiva alla R.S.U. entro il mese di **dicembre**.

Le parti concordano di verificare l'attuazione del presente accordo, anche al fine di apportare eventuali variazioni che si rivelassero necessarie, **entro il termine delle attività didattiche (giugno)**.


Art. 56

Informazione ai lavoratori

Il presente contratto sarà pubblicato sul sito dell'Istituto Comprensivo (<http://www.ic-sanmarco.it>), affisso all'albo della R.S.U. d'Istituto ed una copia sarà a disposizione di chi volesse consultarlo in qualunque momento presso l'Ufficio di Segreteria. Inoltre, un'ulteriore copia sarà inviata presso ogni sede scolastica dipendente.


Per il dettaglio delle attività si rimanda al seguente file parte integrante della presente contrattazione:

San Marco dei Cavoti, 11/12/2017



PERSONALE DOCENTE

SOMMA DISPONIBILE PER CONTRATTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	disponibilità DOCENTI (70%)
56.803,82	39.762,67



COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO	n. pers	Ore per persona	ORE	COSTO	SOMMA	DISPONIBILIT A' (a scalare)
--	---------	-----------------	-----	-------	-------	-----------------------------

39.762,67


Collaboratore-Coordiatore attività d'Istituto	1	150	150	17,50	2.625,00	37.137,67
Collaboratore Scuola Primaria	1	40	40	17,50	700,00	36.437,67
Responsabile di plesso Sc. Sec. I grado San Marco dei Cavoti	1	40	40	17,50	700,00	35.737,67
Animatore digitale	1	20	20	17,50	350,00	35.387,67
Responsabile di plesso Sc. Sec. I grado (Foiano)	1	28	28	17,50	490,00	34.897,67
Coordinatrice Sc. dell'Infanzia	1	20	20	17,50	350,00	34.547,67
Resp. di turno Sc. Prim. San Marco dei Cavoti	1	23	23	17,50	402,50	34.145,17
Responsabili di plesso Sc. Primaria	2	25	50	17,50	875,00	33.270,17
	1	15	15	17,50	262,50	33.007,67
Resp. di plesso Sc. Infanzia	5	15	75	17,50	1.312,50	31.695,17
Referente UNICEF	2	10	20	17,50	350,00	31.345,17
Referente DANTE ALIGHIERI	1	5	5	17,50	87,50	31.257,67
Referente BULLISMO	1	15	15	17,50	262,50	30.995,17
Referente INTEGRAZIONE ALUNNI	2	20	40	17,50	700,00	30.295,17
Coordinatori di classe Sc. Primaria San Marco	2	10	20	17,50	350,00	29.945,17
Coordinatori di classe Sc. Primaria San Marco	3	12	36	17,50	630,00	29.315,17
Coordinatori di classe Sc. Primaria Reino	3	10	30	17,50	525,00	28.790,17
Coordinatori di classe Sc. Primaria Molinara	5	10	50	17,50	875,00	27.915,17
Coordinatori di classe Sc. Primaria Foiano di Valfortore	5	10	50	17,50	875,00	27.040,17
Coordinatori di classe Sc. Sec. I gr. San Marco	7	12	84	17,50	1.470,00	25.570,17
Coordinatori di classe Sc. Sec. I gr. Molinara	1	12	12	17,50	210,00	25.360,17
Coordinatori di classe Sc. Sec. I gr. Molinara	2	8	16	17,50	280,00	25.080,17
Coordinatori di classe Sc. Sec. I gr. Foiano	3	12	36	17,50	630,00	24.450,17

16.887,50

TUTOR dei docenti neoassunti	9	10	90	17,50	1.575,00	22.875,17
PROGETTI DI INSEGNAMENTO	n. pers	Ore per persona	ORE	COSTO	SOMMA	DISPONIBILIT A' (a scalare)
ALFABETIZZAZIONE STRANIERI	1	20	20	35,00	700,00	22.175,17
ALFABETIZZAZIONE STRANIERI	2	10	20	35,00	700,00	21.475,17
TRINITY	2	30	60	35,00	2.100,00	19.375,17
TRINITY	2	20	40	35,00	1.400,00	17.975,17
DEL F	1	25	25	35,00	875,00	17.100,17
MATEMATICA	1	15	15	35,00	525,00	16.575,17
ITALIANO	1	12	12	35,00	420,00	16.155,17
POTENZIAMENTO MUSICA	1	10	10	35,00	350,00	15.805,17
MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA						
TITOLI DEI PROGETTI	n. pers	Ore per persona	ORE	COSTO	SOMMA	DISPONIBILITA'
MANIFESTAZIONI NATALIZIE - CANTIAMO IL NATALE						
Docenti vari dell 'istituto N. 3 docenti			23	17,50	402,50	15.402,67
ORCHESTRA MY SCHOOL						
Responsabile	1	50	50	17,50	875,00	14.527,67
Coordinatore	1	20	20	17,50	350,00	14.177,67
I NONNI IN FESTA						
Scuola dell 'istituto	1	3	3	17,50	52,50	14.125,17
FESTA DEL TORRONE						
Scuola Sec. I grado di San Marco dei Cavoti n. 2 docenti		95	95	17,50	1.662,50	12.462,67
FESTIVAL DI SAN MARCO						
Scuola Sec. I grado di San Marco dei Cavoti	2	35	70	17,50	1.225,00	11.237,67
I GIUSTI D'ITALIA (SHOA)						
Scuola Sec. I grado di Molinara n. 7 docenti		22	22	17,50	385,00	10.852,67
RACCONTIAMO IL NATALE						
Scuola Sec. I grado di Molinara	6	25	25	17,50	437,50	10.415,17
NESSUN PARLI						
Docenti vari dell 'istituto n. 14		96	96	17,50	1.680,00	8.735,17
VIAGGIO NEL TEMPO ALLA SCOPERTA ...	4	15	60	17,50	1.050,00	7.685,17
VIAGGIO NEL TEMPO ALLA SCOPERTA ..	1	20	20	17,50	350,00	7.335,17
OLIO EVO....n. 5 docenti		39	39	17,50	682,50	6.652,67
DEPORTATI NEL FORTORE n. 5 docenti		80	80	17,50	1.400,00	5.252,67

7.070,00

15.805,17



DRAMMATIZZAZIONE PROMESSI SPOSI n. 7 docenti		56	56	17,50	980,00	4.272,67
E' BELLO CANTARE E SUONARE n. 3 docenti		12	12	17,50	210,00	4.062,67
SPORT DI CLASSE		10	10	17,50	175,00	3.887,67
<u>INVALSI</u>						
Referente INVALSI	1	15	15	17,50	262,50	3.625,17
Gruppo INVALSI San Marco (Somministratori e correzione prove)	4	6	24	17,50	420,00	3.205,17
Gruppo INVALSI Reino (Somministratori e correzione prove)	2	3	6	17,50	105,00	3.100,17
Gruppo INVALSI Molinara (Somministratori e correzione prove)	2	5	10	17,50	175,00	2.925,17
Gruppo INVALSI Foiano di Valfortore (Somministratori e correzione prove)	2	5	10	17,50	175,00	2.750,17
DISPONIBILITA'						
Partecipazione a gite d'Istruzione di più giorni	5	15	75	17,50	1.312,50	1.437,67
Partecipazione ad incontri di formazione fuori provincia 4 ore per ogni giorno di formazione (fino al limite contrattato)			80	17,50	1.437,67	0,00
Accantonamento per progetti vari / altro non preventivato			0			0,00



PERSONALE ATA

LORDO DIPENDENTE

SOMMA DISPONIBILE PER CONTRATTAZIO NE	disponibilità A.T.A. (30%)
56.803,82	17.041,15

SEGRETERIA	n. pers	Ore per persona	ORE	COSTO	SOMMA	Disponibilità a scalare (48% di € 17.041,15)
------------	------------	--------------------	-----	-------	-------	---

8.179,75

Intensificazione del lavoro	3	55	165	14,50	2.392,50	5.787,25
flessibilità oraria- straordinari	3	11	33	14,50	478,50	5.308,75
Eventuali attività aggiuntive in periodi particolari/ e supporto progetti	3	80	240	14,50	3.480,00	1.828,75
Supporto attività didattica	3	12	36	14,50	522,00	1.306,75
Sostituzione colleghi assenti	3	15	45	14,50	652,50	654,25
Accantonamento per ogni altra attività del POF					654,25	0,00

COLLABORATORI SCOLASTICI	n. pers	Ore per persona	ORE	COSTO	SOMMA	Disponibilità a scalare (52% di €.17.041,15)
--------------------------	------------	--------------------	-----	-------	-------	---

8.861,40

Intensificazione del lavoro servizio Scuole dell'Infanzia		70	70	12,50	875,00	7.986,40
flessibilità oraria	10	5	50	12,50	625,00	7.361,40
Eventuali attività aggiuntive in periodi particolari	15	5	75	12,50	937,50	6.423,90
Disponibilità per servizio su più plessi	2	9	18	12,50	225,00	6.198,90
Sostituzione colleghi assenti	15	15	225	12,50	2.812,50	3.386,40
Straordinario	15	18	270	12,50	3.375,00	11,40
Accantonamento						11,40

RIEPILOGO ATA:

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE TUTTO IL PERSONALE ATA	8.925,25
COMPENSI PER OGNI ATRA ATTIVITA'	8.104,50
COMPENSO PER IL DSGA	4.110,00
COMPENSO PER IL SOSTITUTO DEL DSGA	1.100,00
INCARICHI SPECIFICI	1.950,50
ECONOMIE	24.190,25
	11,40
	24.201,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di scuola dell'infanzia, primaria e sec. di 1° grado

82029 - San Marco dei Cavoti (BN) Tel./fax 0824-984022

Codice fiscale 91001280626

E-mail:bnic826006@istruzione.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA - anno scol. 2017-2018 di cui al contratto integrativo d'Istituto

Il fondo dell'istituzione scolastica per l'anno scolastico 2017-2018 è stato quantificato in €.69.065,32 (lordo dipendente) la quota di ripartizione tra il personale docente ed ATA è la seguente:

70% personale docente – 30 % personale ATA ,pertanto sono state assegnate le seguenti quote:

- € 39.762,67 Lordo dipendente al personale docente;
- € 17.041,15 Lordo dipendente al personale ATA.

A tali importi vanno aggiunte le Funzioni strumentali per € 5.101,00 e le Funzioni aggiuntive per il personale ATA di € 1.950,50 –

Sono escluse nella ripartizione delle percentuali in fondi destinati al DSGA e al suo sostituto.

Si fa presente che, in forza di quanto disposto dall'art.2 comma 197 della legge finanziaria per il 2010 (cd. Cedolino unico), i suddetti compensi saranno liquidati dalla Direz. Serv. Vari (MEF).

Per la determinazione del fondo di cui trattasi si è tenuto conto dei seguenti dati relativi all'organico di questo I.C.:

Tipo di Personale	Organico di diritto a. s. 2017-2018	N. sedi erogazione del servizio
Docenti sec.1° gr.	32	12
Docenti primaria/ infanzia- quota sostegno	64	
Totale docenti	96	
Tot. Pers. ATA	16	
TOTALE compless.	112	

Per la determinazione del budget si è tenuto conto della nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 , e della nota parametri di calcolo del MIUR allegata alla sopra indicata nota MIUR.

PREMESSA

L'Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti è articolato su 4 Comuni composto da 12 punti di erogazione e da n.44 classi/sezioni- comprensivo di Scuole dell'infanzia, Scuole Primarie, Scuola Secondaria di I Grado, con una popolazione scolastica di 594 alunni.

Dalla valutazione dei bisogni degli studenti, delle famiglie e del territorio, emergono alcune specifiche esigenze/richieste di cui il collegio dei docenti ha tenuto conto nella definizione dell'offerta formativa.

L'I. C. si propone di offrire servizi sempre più adeguati agli studenti e pone particolare interesse ai frequenti mutamenti di questa comunità, ai suoi nuovi bisogni cercando di essere sempre più vicini alla cittadinanza.

Esaminate le rilevazioni eseguite con un'accurata indagine, si evidenziano le seguenti esigenze che diventano finalità da perseguire con il PTOF.

- ❖ Prevenire la dispersione scolastica, il bullismo, il disagio e le devianze dell'età evolutiva
- ❖ Fare della comunità scolastica un ottimo centro di apprendimento
- ❖ Sostenere le famiglie e promuovere la loro collaborazione con la scuola
- ❖ Sensibilizzare alle problematiche socio-culturali
- ❖ Operare in sinergia con le associazioni socio-culturali del territorio
- ❖ Inserire l'istituto nel sistema di rete delle scuole del territorio
- ❖ Valorizzare le risorse umane
- ❖ Sostenere con attività di recupero gli alunni in difficoltà
- ❖ Promuovere le eccellenze
- ❖ Valorizzare prioritariamente tutte le risorse del personale in organico, anche quelle personali e particolari, al fine di arricchire e diversificare l'offerta formativa degli alunni.

Alla luce di quanto indicato in premessa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE

l'immediata pubblicazione e diffusione della Contrattazione Integrativa 2017/2018 sottoscritta in data 11 dicembre 2017 in attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex art. 6 co. 6 CCNL 29.11.2007.

Allega alla medesima contrattazione la relazione del Direttore SGA e la presente relazione illustrativa, finalizzata a garantire il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza in merito all'attività istituzionale della scuola e a quella strumentale o di supporto, di natura amministrativo/contabile, per la realizzazione del PTOF.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria BARONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993

Certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo

VERBALE N. 2018/001

Presso l'istituto IC S.MARCO DEI C. di SAN MARCO DEI CAVOTI, l'anno 2018 il giorno 09, del mese di febbraio, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 19 provincia di BENEVENTO. La riunione si svolge presso SAN MARCO DEI CAVOTI.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
GIUSEPPE	DI FIORE	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ALFREDO	PERRONE	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Assiste la DSGA:

I Revisori esaminano l'ipotesi di Contratto Integrativo dell'Istituzione scolastica dell'anno scolastico 2017/2018 al fine di certificare la compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d. leg.vo 30 marzo 2001, n. 165

L'ipotesi di contratto è stata stipulata in data 11/12/2017 dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Vittoria Barone e dalla Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nella istituzione scolastica.

Il documento è corredato della "Relazione tecnico - finanziaria" predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Il documento è corredato della tabella dimostrativa della costituzione del fondo.

L'ipotesi di contratto integrativo è stata trasmessa dal Dirigente Scolastico ai Revisori dei conti con comunicazione del 14/12/2017, ricevuta il 14/12/2017.

Risorse

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2017/2018, sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 69.120,29
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.769,04
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 2.588,30
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
TOTALE	€ 78.477,63
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 13.172,05
TOTALE COMPLESSIVO	€ 91.649,68


I parametri per la costituzione del Fondo di istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007), sono stati comunicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota n.19107 del 28/09/2017.

Finalizzazioni

Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione anche con il P.O.F..

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato: **Personale docente:**

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 9.381,89
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 18.926,33
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.483,67
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 20.973,46
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.769,04



Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 59.534,39

Personale ATA:


	Risorse anno scolastico 2017/2018 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 11.843,81
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 10.754,67
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 5.453,97
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 1.459,70
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 2.588,30
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 32.100,45

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 91.649,68, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 91.634,84, (in percentuale: 99,99%).

Conclusioni

Pertanto, considerato che:


- l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità



I Revisori esprimono parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa dell'I.C. di San Marco dei Cavoti per l'anno scolastico 2017/2018.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:00, l'anno 2018 il giorno 09 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DI FIORE GIUSEPPE
PERRONE ALFREDO

Handwritten signatures of Giuseppe Di Fiore and Alfredo Perrone. The signature of Giuseppe Di Fiore is written in a cursive style, and the signature of Alfredo Perrone is written in a more formal, slightly stylized cursive style.